

## ALLEGATO A

# NORME TECNICHE DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI PREVENTIVO

## 1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

Il presente documento disciplina le modalità di accesso e utilizzo della Piattaforma di approvvigionamento digitale (di seguito PAD o Portale) ai fini della partecipazione alle richieste di preventivo sollecitate da FS Sud Est S.r.l. (di seguito “FSSE”).

L'utilizzo del Portale comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente documento, nei documenti disciplinanti la richiesta di preventivo nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Portale.

L'utilizzo del Portale avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'utilizzo e il funzionamento del Portale avvengono in conformità a quanto riportato nel documento **“Regolamento per l'accesso e utilizzo del Portale Acquisti di FS Sud Est”**, pubblicato sulla PAD all'indirizzo <https://portaleacquisti.fssudest.it>, che costituisce parte integrante della documentazione e degli atti disciplinanti la richiesta preventivo.

FSSE non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione del preventivo, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Portale;
- utilizzo del Portale da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nei documenti disciplinanti la richiesta preventivo e nel documento **“Regolamento per l'accesso e utilizzo del Portale Acquisti di FS Sud Est”**.

In caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, del Portale, FSSE si riserva la facoltà di disporre la sospensione del termine per la ricezione dei preventivi per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito “Codice”). In tali casi, FSSE tramite mail sul medesimo Portale darà tempestiva comunicazione della proroga agli Operatori Economici interpellati.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Portale sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.



Il sistema operativo del Portale è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

## 2. DOTAZIONE INFORMATICA

L'utilizzo della PAD richiede il possesso della dotazione informatica indicata nel documento presente sul Portale, denominato "Requisiti minimi HW e SW", nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o strumento analogo per gli operatori economici non nazionali.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti tramite il Portale e, per quanto non previsto dal predetto Portale, mediante l'utilizzo del domicilio digitale (PEC).

È onere dell'operatore economico, in caso di variazioni intervenute, aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul sito <https://portaleacquisti.fssudest.it>, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione al Portale o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati a FSSE diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

È obbligatorio il possesso da parte del legale rappresentante dell'operatore economico di un certificato di firma digitale, in corso di validità generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.lgs. n. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

- a) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale previsto dall'art. 29 del D.lgs. 82/2005;
- b) un certificatore operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 910/2014<sup>1</sup>.

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 24 comma 4-ter del D.lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
- b. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo Regolamento;

---

<sup>1</sup> La verifica della validità della firma digitale potrà essere effettuata direttamente sul sito web dell'Agenzia per l'Italia Digitale (<http://www.agid.gov.it/>) scaricando uno dei software elencati nella sezione Software di verifica delle Firme elettroniche (in particolare modo il DSS - Digital Signature Service disponibile anche in modalità WebApp) <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica>.



- c. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Sarà onere dell'operatore economico indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc.).

**Sul portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma solo se la dimensione del file è inferiore ai 10 MB.**

FSSE effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale, e nel caso di verifica negativa una volta scaricato/i in locale il/i file, utilizzerà i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia).

Pertanto si suggerisce agli operatori economici di effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con tali strumenti.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso a portale.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori) apposto durante il periodo di validità del certificato della firma.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e PADES.<sup>2</sup>

Si evidenzia che tutti i documenti firmati digitalmente da FSSE in modalità:

- **PADES**, ovvero i file con estensione .pdf firmati digitalmente: dovranno essere controfirmati digitalmente dall'operatore economico nella medesima modalità e inseriti nella relativa busta di risposta. L'operatore economico non dovrà quindi stampare e scannerizzare il file stesso per produrlo in altre tipologie di file diverse da quella originaria. In tal modo verrà preservata la presenza nel file stesso della firma del Responsabile del Procedimento di FSSE;
- **CADES**, dovranno essere compilati opportunamente, controfirmati digitalmente dall'operatore economico in modalità CADES e inseriti nella relativa busta di risposta. L'operatore economico dovrà mantenere la tipologia di file così prodotto da FSSE, senza dover stampare e scannerizzare il file stesso per produrlo in altre tipologie di file diverse da quella originaria. Pertanto, un file prodotto da FSSE con estensione .doc firmato digitalmente e trasformato con CADES in un file con estensione.p7m, dovrà essere necessariamente controfirmato digitalmente dall'operatore economico in modalità CADES (ovvero, dovrà essere lo stesso file con estensione .doc firmato digitalmente dall'operatore economico). Tale ultimo file .doc presenterà la firma digitale del solo operatore economico. In tal modo FSSE potrà riscontrare – tramite la verifica di protezione del

---

<sup>2</sup> La verifica della validità della firma digitale potrà essere effettuata direttamente sul sito web dell'Agenzia per l'Italia Digitale (<http://www.agid.gov.it/>) scaricando uno dei software elencati nella sezione Software di verifica delle Firme elettroniche (in particolar modo il DSS - Digital Signature Service disponibile anche in modalità WebApp) <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>.



file – che il file prodotto sia effettivamente un’elaborazione di quello originariamente firmato da FSSE medesima.

**In caso di presentazione di una cartella compressa (es. .zip) è necessario che tutti i documenti ivi contenuti siano firmati digitalmente (laddove richiesto), non essendo sufficiente firmare digitalmente la sola cartella compressa.**

### **3. MODALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE**

Previa registrazione al Portale, gli operatori economici invitati potranno presentare il proprio preventivo in modalità telematica.

Con l’accesso alla sezione dedicata ciascun operatore economico potrà:

- prendere visione della documentazione che disciplina la richiesta di preventivi;
- inviare richieste di chiarimento;
- presentare il proprio preventivo.

Per presentare il preventivo è necessario:

1. accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password), entrare nell’evento in oggetto e successivamente nell’area “Mia Risposta” e poi cliccare su “Intenzione di rispondere”;
2. scaricare la pertinente documentazione (area “Allegati”).

L’accesso al Portale consente all’operatore economico di porre richieste di chiarimenti, ricevere le risposte e presentare il proprio preventivo.

**La firma digitale utilizzata dall’operatore economico in fase di registrazione al Portale non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti.**

### **4. TRASMISSIONE DEL PREVENTIVO**

Una volta espletate tali attività l’operatore economico, per trasmettere il proprio preventivo, dovrà:

- cliccare su “Trasmetti risposta”;
- cliccare su “OK” per confermare la trasmissione;
- scaricare il file pdf autogenerato dal sistema contenente altresì il preventivo;
- **cliccare su “Salva ed invia pdf firmati caricati”.**

L’operatore economico potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l’avvenuta trasmissione della propria risposta all’evento (Stato della risposta: “Trasmessa”).

**L’operatore economico potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza del termine fissato per la presentazione del preventivo. In tal caso, l’operatore economico dovrà procedere nuovamente alle operazioni di trasmissione e di sottoscrizione dei file pdf autogenerati secondo le modalità sopra riportate.**

**Le operazioni di inserimento a Portale di tutta la documentazione richiesta, nonché di**



**trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.**

Si invitano, pertanto, gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Con la trasmissione telematica della risposta, l'operatore economico accetta tutta la documentazione recante la disciplina della richiesta di preventivo, ivi inclusi gli allegati alla stessa e gli eventuali chiarimenti forniti da FSSE.

L'operatore economico dovrà trasmettere il proprio preventivo sottoscritto dal Legale Rappresentante o Procuratore munito di idonei poteri inderogabilmente entro il termine fissato dalla documentazione disciplinante la richiesta di preventivo, fermi i casi di malfunzionamento del Portale di cui all'art. 1.

La documentazione deve essere redatta in lingua italiana ovvero nella lingua dello Stato membro in cui abbia sede l'operatore economico, in tal caso con annessa traduzione in lingua italiana certificata "conforme al testo straniero" dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Si rammenta che:

- il Portale non consente la trasmissione di preventivi oltre il suddetto termine;
- non è ammessa la presentazione di preventivi con modalità differenti da quelle indicate nel presente documento;
- tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere sottoscritti secondo quanto disciplinato al precedente art. 2 e non potranno essere superiori ai 10 Mb;
- non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip) contenente documenti privi di firma digitale, ma è possibile allegare una cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati;
- la firma digitale utilizzata dall'operatore economico in fase di registrazione al Portale non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti.

Ciascun operatore economico dovrà accedere con le proprie credenziali (user e password) all'evento sul Portale ed eseguire le sopraelencate operazioni ai fini della sottoposizione del proprio preventivo.

## **5. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti tramite il Portale e, per quanto non previsto dal predetto Portale, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione al Portale o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.